

**LA HUMAN RIGHTS MACHINERY DI GINEVRA E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI A FRONTE
DELL'EPIDEMIA GLOBALE COVID-19**

Prof.ssa Cristiana Carletti

[Da: OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI N. 2/2020, www.rivistaoidu.net, con integrazioni successive al 1 maggio 2020]

L'emergenza globale di carattere sanitario conseguente l'epidemia del virus Covid-19 ha determinato la revisione dell'agenda delle attività e dei lavori degli organi del sistema onusiano a Ginevra. L'avvio della 43^a sessione del Consiglio dei Diritti Umani ha portato ad una repentina interruzione della stessa, su decisione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani la quale, d'intesa con i principali meccanismi operanti in tale sistema, ha promosso una riflessione generale sull'impatto della pandemia in ordine alla tutela di molteplici fattispecie sancite dalla disciplina del diritto internazionale dei diritti umani nel suo complesso.

Il presente contributo dell'Osservatorio è dedicato a ricostruire, senza alcuna pretesa di esaustività, la risposta complessa della *Human Rights Machinery* di Ginevra in merito alla correlazione tra pandemia e protezione e promozione dei diritti umani sino al 1° maggio 2020.

Nel suo primo intervento, datato 6 marzo 2020, l'Alto Commissario ha richiesto ai governi degli Stati membri di agire in modo proattivo ed efficace per impedire la diffusione del virus e per proteggere le persone dal duplice punto di vista medico ed economico, assicurando che le misure prese siano necessarie, proporzionali al rischio e conformi agli standard in materia di diritti umani. Al contempo vanno rafforzati l'approccio solidaristico e cooperativo e l'attualità e la trasparenza dell'informazione in favore della popolazione.

Nel secondo intervento del 24 marzo 2020, l'Alto Commissario ha formulato una raccomandazione strettamente tecnica inerente la possibilità di sospendere le misure sanzionatorie in atto nei confronti dei Paesi – come, ad esempio, Iran, Cuba, Venezuela, tra gli altri (a cui si è aggiunto il Myanmar, a seguito dell'appello del Relatore Speciale competente) - nei quali la pandemia ha avuto una diffusione esponenziale: ciò allo scopo di consentire ai governi interessati di provvedere in modo comprensivo ed efficace nel settore dell'assistenza medica e sanitaria, in forma emergenziale. Questo tema è stato ripreso anche nell'appello di Alena Douhan, la nuova Relatrice speciale sull'impatto negativo delle sanzioni coercitive unilaterali sul godimento dei diritti: *«I urge the international community to take immediate measures to lift, or at least suspend, all sanctions until our common threat is eliminated»*.

Ancora, in una nota datata 31 marzo 2020, l'Alto Commissario riporta in allegato alcuni interventi notificati dagli uffici locali delle Nazioni Unite, coordinati da un *Crisis Response Team* appositamente istituito a Ginevra per agire in cinque aree prioritarie: assistenza alle popolazioni e ai gruppi vulnerabili; favorire la partecipazione, l'inclusione e l'accesso all'informazione; occuparsi dell'impatto della crisi pandemica sui diritti economici e sociali; assistere il sistema anche nella prospettiva dei diritti umani; affrontare alcuni aspetti specifici e maggiormente critici della protezione dei diritti umani.

Il 9 aprile 2020 si è tenuta una sessione virtuale del Consiglio dei Diritti Umani nella quale l'Alto Commissario e il Presidente dell'organo, Elisabeth Tichy-Fisslberger, hanno illustrato la risposta complessa della *Machinery* di Ginevra all'emergenza pandemica, ascoltando gli interventi di oltre 400 partecipanti in *streaming*. Partendo da una riflessione inerente la necessaria e contestuale garanzia dei diritti economici, sociali e culturali e dei diritti civili e politici, l'Alto Commissario ha evidenziato due principali modalità d'intervento ovvero «*the immediate response to the epidemic, and preparation of the recovery*», declinate rispetto a molteplici aree d'azione («*1. All national efforts should seek to mitigate the impact of the epidemic on women, and on vulnerable groups. 2 Extensive measures must be taken in every country to absorb the economic and social shocks of this epidemic, and to minimize the expansion of inequalities. 3. Protection of health-workers. 4. When an existential threat faces all of us, there is no place for nationalism or scapegoating – including of migrants and minority communities. 5. In every stage of this epidemic – including the recovery – efforts should be made to involve National Human Rights Institutions, civil society activists and human rights defenders. Sectoral sanctions which have negative impacts on health care and the human rights of vulnerable people should urgently be lifted or adapted, with effective humanitarian exemptions to ensure access to vital supplies. 7. I commend the efforts underway to ensure the Human Rights Council can assist in a timely manner with Covid-related human rights concerns*»).

Anche gli organi di controllo degli strumenti convenzionali costitutivi del diritto internazionale dei diritti umani hanno formulato il proprio contributo in merito alla pandemia con l'obiettivo di rafforzare il pieno rispetto dei diritti umani da parte degli Stati contraenti. Attraverso i rispettivi Presidenti, i Comitati hanno raccomandato di proteggere il diritto alla vita e il diritto alla salute, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili: «*older people, people with disabilities, minorities, indigenous peoples, refugees, asylum seekers and migrants, people deprived of their liberty, homeless people, and those living in poverty*», a cui si aggiunge la componente di genere, evidenziando come «*[a] state of emergency, or any other security measures, should be guided by human rights principles and should not, in any circumstances, be an excuse to quash dissent*».

Più in generale, la popolazione deve poter continuare ad esercitare appieno i principali diritti e libertà di portata collettiva, come il diritto all'educazione – soprattutto quando, per motivi sanitari, si comprime la libertà di movimento per fattori di natura eccezionale, temporanea ed estremamente necessaria. In tali situazioni, l'Alto Commissario, i summenzionati organi di controllo dei *Core Treaties* e le Procedure speciali hanno approntato una serie di raccomandazioni mirate, sotto forma di messaggi, distinte su base tematica come segue (tutti gli interventi ed i comunicati stampa sono stati pubblicati sul sito dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani - <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/media.aspx?IsMediaPage=true> - a partire dal 16 marzo 2020). Esse sono state rielaborate e tradotte in un [documento guida](#) che deve e dovrà indirizzare gli Stati membri nella predisposizione di adeguate misure reattive nella dimensione protettiva dei diritti umani. In una più recente riunione virtuale, tenutasi il 30 aprile, gli Stati membri del Consiglio dei Diritti Umani ed i rappresentanti della società civile sono stati convocati per ascoltare e dibattere insieme al Segretario e ad uno dei componenti del Comitato di Coordinamento delle Procedure Speciali circa le maggiori criticità inerenti il livello di tutela dei diritti umani nel contesto della pandemia, lanciando una [general call](#) sulla scorta della considerazione basilare che «*everyone has the right to life saving interventions*».

Si deve aggiungere che la *Human Rights Machinery* di Ginevra ha contribuito altresì e si sta coordinando con l'Ufficio del Segretario Generale nel quadro del [COVID-19 Global Humanitarian Response Plan](#), elaborato dall'*Inter-Agency Standing Committee* (IASC), che vede la partecipazione dell'intero sistema onusiano, di altre organizzazioni intergovernative e della società civile per analizzare e rispondere in modo congiunto e coerente alle esigenze umanitarie in atto e future legate alla pandemia.

1. Misure di emergenza

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha implicato l'adozione, da parte di numerose autorità governative, di misure atte ad affrontare la pandemia in modo proporzionale al rischio, necessario e non discriminatorio, nonché temporalmente definito. Ciò allo scopo di favorire il pieno funzionamento del proprio sistema sanitario. *«The use of emergency powers must be publicly declared and should be notified to the relevant treaty bodies when fundamental rights including movement, family life and assembly are being significantly limited»*. Sulla scorta di tale riflessione l'Ufficio dell'Alto Commissario ha prodotto un apposito [documento-guida](#), sottolineando come dato diffuso il fatto che *«[...] many States adopt justifiable, reasonable and time-limited measures. But there have also been deeply worrying cases where Governments appear to be using COVID-19 as a cover for human rights violations, further restricting fundamental freedoms and civic space, and undermining the rule of law»*.

In particolare, le misure di emergenza di natura sanitaria devono prendere in considerazione l'alta percentuale di rischio del personale medico ed infermieristico a contatto con pazienti risultati positivi al virus, essendo provvisti di apposite misure protettive messe a disposizione da enti pubblici e privati.

La considerazione riservata alle misure di emergenza è stata vista altresì nella prospettiva del post-COVID-19 ovvero nella dimensione dello sviluppo, da parte della relativa Procedura Speciale, evidenziando come la conoscenza della situazione consenta di definire e realizzare processi decisionali realmente partecipativi oggi per la gestione della post-emergenza domani: *«Data should be disaggregated at least by gender, age, disability, income, race and ethnicity. Such disaggregated data is needed to accurately assess the situation, to make inequalities visible, and to identify those who have been left behind. Only based on such data we can develop evidence-based policies that specifically target those most in need. The collection of that data should be based on the principles of participation, informed consent and self-identification»*.

Ancora, la condizione di emergenza non può tradursi in limitazioni alla libertà di riunione pacifica e di associazione da parte delle associazioni e degli organismi della società civile, i quali raccolgono e condividono le informazioni inerenti l'evoluzione della pandemia. In questo contesto la competente Procedura Speciale ha prodotto un [documento-guida](#) che si articola in dieci raccomandazioni operative aventi ad oggetto la produzione legislativa domestica, lo scambio di informazioni, la criminalizzazione delle modalità informative inerenti notizie false.

La stessa considerazione è stata formulata nella prospettiva dell'utilizzo eccessivo dell'uso della forza da parte delle autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza: *«the prohibition against arbitrary deprivation of life, torture and other ill-treatment, is absolute*

and non-derogable at all times» e, allo stesso tempo, è indispensabile tutelare la salute delle forze dell'ordine che possono potenzialmente entrare in contatto con i contagiati.

E' stato sollevato dalla relativa Procedura Speciale il tema della possibile compressione del corretto funzionamento degli apparati giudiziari nazionali, chiamati ad affrontare una casistica più ampia di azioni criminali, nonché a gestire in modo corretto insieme alle figure forensi la condizione dei detenuti.

In ultimo, il Gruppo di esperti indipendenti in materia di detenzione arbitraria ha proposto una lettura delle misure di immobilità forzata e distanziamento sociale in quanto privazione arbitraria della libertà: «Imposition of mandatory quarantine, from which a person cannot leave for any reason, in the context of a public health emergency is de facto deprivation of liberty and safeguards against arbitrariness must be strictly observed». Per una appropriata gestione dell'emergenza il Gruppo ha fornito nella sua [Deliberation No. 11](#) una serie di misure-guida da adottare in situazioni di emergenza sanitaria ritenendo che «must be publicly declared, be strictly proportionate to the threat, be the least intrusive means to protect public health and imposed only while the emergency lasts» e che una eventuale adozione delle stesse va commisurata ai soggetti destinatari.

1. *Alloggio*

In considerazione delle restrizioni alla mobilità e al reiterato appello a rimanere in casa, le autorità governative devono rivolgere particolare attenzione ai casi di persone prive di alloggio o che vivono in soluzioni alloggiative che non prevengono la diffusione del virus («*emergency shelters, informal settlements*»), o ancora che rischiano di perdere il proprio alloggio poiché non hanno possibilità di pagare l'affitto.

2. *Persone con disabilità*

La misura della distanza fisica nei rapporti interpersonali, nell'ambiente familiare o in appositi alloggi dedicati, è particolarmente complessa qualora si faccia riferimento a soggetti non auto-sufficienti e con disabilità, per i quali le autorità governative sono chiamate ad approntare apposite misure di sostegno e di accesso remoto ai servizi di assistenza, adeguatamente supportati dal punto di vista finanziario. Altrettanto importante è garantire l'informazione sulla pandemia attraverso strumenti, modalità e formati accessibili alle persone con disabilità.

Queste osservazioni sono state formulate in una [dichiarazione congiunta](#) resa dal Presidente del Comitato di controllo della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità e dall'Inviato speciale del Segretario generale su Disabilità e Accessibilità, che richiama un apposito [documento-guida](#) predisposto in funzione del potenziamento del livello di protezione delle persone con disabilità.

3. *Persone in stato detentivo*

La pandemia colpisce con maggior impatto coloro che sono collocati in sistemi istituzionali (case di cura e di assistenza psichiatrica, carceri), per i quali l'Alto Commissario

ha raccomandato agli Stati di adottare misure funzionali per soluzioni alternative alla detenzione qualora i detenuti stessi, in ragione dell'età, del sesso, delle condizioni fisiche critiche possano essere trasferiti in altra sede. D'altra parte, ad avviso della Procedura Speciale competente per la promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non ripetizione, la soluzione ora prospettata non deve includere un ampio ricorso alle «*Measures such as amnesties, pardons, exemptions from criminal liability*» attivando in tal modo procedure che comprimano l'impatto sanzionatorio delle pronunce nei confronti di tali detenuti; attraverso la pubblicazione di [linee guida dettagliate](#) in materia, si è ribadito che «*Humanitarian pardons can only be granted in cases of terminal illness of imminent resolution*».

Per coloro che rimangono in detenzione devono essere approntate misure di assistenza sanitaria mirate, in linea con le *UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (le c.d. *Nelson Mandela Rules*), così come ribadito dal Sottocomitato sulla Prevenzione della Tortura nel formulare in un [public advice](#) apposite raccomandazioni all'indirizzo delle autorità governative e dei meccanismi indipendenti di monitoraggio.

Nell'eventualità di limitare l'accesso agli istituti di detenzione per i legali ed i familiari dei detenuti, è indispensabile darne comunicazione in via preventiva e trasparente. Le sanzioni applicabili a coloro che, durante la pandemia, non rispettano le regole di mobilità imposte per motivi di sicurezza a livello statale, non devono indurre alla soluzione detentiva, la quale deve essere sempre considerata quale ultima ipotesi percorribile. Gli organismi indipendenti creati a livello nazionale allo scopo di monitorare l'ordinaria situazione dei detenuti nelle carceri sono chiamati, in questa particolare circostanza, a svolgere con maggior attenzione il proprio mandato.

4. *Informazione e partecipazione*

Una informazione completa e costante sulla pandemia e sulla sua evoluzione deve essere assicurata a tutti attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali e digitali; essa deve essere resa in modo semplice e chiaro da parte degli operatori specializzati, in particolare i medici e gli scienziati, evitando confusione ed errate interpretazioni della notizia, e deve contemplare un maggiore livello di protezione dei giornalisti per garantire loro di svolgere la professione in modo indipendente, corretto ed accurato.

La preservazione del diritto all'informazione e alla partecipazione dal basso deve essere garantita anche in riferimento alla protezione ambientale: la competente Procedura Speciale ha segnalato, infatti, numerose ipotesi di compressione degli standard ambientali da parte di alcuni Paesi, senza una appropriata condivisione delle misure limitative con la popolazione interessata: «*The science is clear. People living in areas that have experienced higher levels of air pollution face increased risk of premature death from COVID-19*».

5. *Stigmatizzazione, xenofobia e razzismo*

In un contesto pandemico vi è un alto rischio di violazione del principio di non discriminazione, nella sua accezione complessa inclusiva delle componenti di stigmatizzazione (anche su base religiosa), xenofobia e anti-semitismo, nei rapporti interpersonali e virtuali.

L'emergenza sanitaria del COVID-19 è temporalmente collocata nel periodo in cui si celebra la Giornata mondiale per l'eliminazione della discriminazione razziale. Le Nazioni Unite hanno raccomandato alle autorità governative di prevenire ogni forma di razzismo informando l'opinione pubblica, monitorando la casistica e fornendo soluzioni univoche giacché, come riscontrato dall'Organizzazione mondiale della salute già nel 2015: *«disease names really do matter to the people who are directly affected ... certain disease names provoke a backlash against members of particular religious or ethnic communities ... This can have serious consequences for peoples' lives and livelihoods»*.

Una particolare attenzione è stata riservata dall'Alto Commissario alle persone LGBTI, completata dall'adozione di un [documento-guida](#) per una migliore gestione dell'impatto della pandemia sulle loro condizioni personali e familiari come anche economiche e lavorative.

Questa osservazione è stata ripresa anche dal Gruppo di Lavoro di Esperti sulle persone di discendenza africana per sottolineare come la discriminazione strutturale può essere ulteriormente utilizzata per impedire l'accesso ai servizi di cura ed assistenza sanitaria, incidendo in modo preponderante sulle percentuali di mortalità delle persone di discendenza africana, soprattutto per quelle che risiedono in aree densamente abitate, che svolgono lavori nei settori agricolo ed industriale o si trovano in stato detentivo.

6. Rifugiati e migranti; sfollati; minoranze; popolazioni indigene

I migranti ed i rifugiati, collocati in soluzioni alloggiative particolarmente difficili e talora prive di tutti i necessari servizi igienici, possono essere sovraesposti alla pandemia: dunque agli Stati si raccomanda di assicurare i controlli territoriali comprendendo tali categorie, cercando di incrementarne la periodicità e tenendo in considerazione le particolari condizioni di vulnerabilità degli stessi.

Sul tema l'Alto Commissario ed il Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati hanno formulato un [intervento congiunto](#), corredato da un [documento-guida](#) e seguito da una ulteriore dichiarazione compilata dai due Alti Commissari, dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e dall'Organizzazione Mondiale della Salute nel quale sono evidenziate le particolari criticità dei rifugiati, sfollati, apolidi e migranti nei Paesi in via di sviluppo in ragione delle modalità alloggiative e dei servizi sanitari, che li espongono ad altissimo rischio di contagio: *«It is vital that everyone, including all migrants and refugees, are ensured equal access to health services and are effectively included in national responses to COVID-19, including prevention, testing and treatment. Inclusion will help not only to protect the rights of refugees and migrants, but will also serve to protect public health and stem the global spread of COVID-19»*.

La situazione degli sfollati in territori di conflitto presenta maggiori problematiche, necessitando di una risposta complessiva immediata, come rilevato dalla competente Procedura Speciale: *«I welcome the adoption of the Global Humanitarian Response Plan COVID-19 and appeal for its wide support by the international community, including among the G20»*, considerazione reiterata dall'Alto Commissario con focus sulla situazione interna indiana.

Alcune tra le Procedure Speciali si sono espresse nel merito, chiedendo l'estensione automatica per i prossimi sei mesi di tutti i programmi di protezione ed assistenza ai migranti

e alle persone trafficate in modo tale da assicurare a tali persone, in condizioni di eccezionale vulnerabilità, appropriato appoggio.

Anche le condizioni delle minoranze, ivi incluse le Comunità Rom, Sinti e Camminanti, sottoposte ad attacchi fisici e verbali, in persona o attraverso i media, sono a rischio dall'inizio dell'epidemia: l'impossibilità di ricevere informazioni nella propria lingua, strumentali per l'accesso all'assistenza sanitaria di emergenza, è registrata in numerose parti del mondo. Per questo motivo è stata lanciata la campagna basata sull'hashtag: #IAmNotAVirus or #JeNeSuisPasUnVirus.

7. *Impatto sociale ed economico (vedi diritto alla salute; accesso ed uso dell'acqua)*

L'impatto della pandemia a livello sociale ed economico implica la necessità di tutelare molteplici fattispecie di diritti e libertà: il diritto all'educazione, attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento scolastico da remoto; le condizioni di salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli operatori sanitari; l'accesso all'acqua, soprattutto al fine di evitare il diffondersi del contagio attraverso l'adozione di regole igieniche diffuse; la tutela dei lavoratori in termini economici, nel sistema pubblico e privato, assicurando l'introduzione temporanea di ammortizzatori sociali e soluzioni di cassa-integrazione come anche misure di sostegno finanziario adeguate e di accesso gratuito e facilitato ai servizi di base.

Un particolare aspetto richiamato dalla competente Procedura Speciale e dal Comitato di controllo del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali attiene alle condizioni di povertà estrema delle popolazioni colpite dal contagio, tali da impedire l'accesso ad un quantitativo di cibo adeguato, specialmente nei Paesi che sono soggetti a regimi sanzionatori o anche in Paesi sviluppati, come gli Stati Uniti. Più in generale si è affermato che «*[t]he policies of many States reflect a social Darwinism philosophy that prioritises the economic interests of the wealthiest, while doing little for those who are hard at work providing essential services or unable to support themselves*», rimarcando le particolari condizioni di povertà in cui persone senza lavoro, in condizioni fisiche precarie e soluzioni abitative inadeguate, soprattutto nei Paesi meno sviluppati, e la conseguente necessità di adottare misure strutturali di carattere economico con effetti nel breve, medio e lungo periodo.

Altro aspetto rilevato attiene alla possibilità di applicazione senza limiti del principio "saving the economy", che implica un incremento delle condizioni debitorie in taluni Paesi i più esposti alla pandemia senza assicurare al contempo una sufficiente liquidità per i privati e per le attività della piccola e media impresa, ragionando altresì su una complessiva riforma fiscale nazionale da attuarsi nel medio e lungo periodo. Più in generale, la Procedura Speciale competente ha evidenziato come «*[i]n line with the Sustainable Development Goals, we must move away from a development paradigm that puts economic growth first, while hoping to wipe out the environmental damages and to compensate for the social impacts of increased inequalities afterwards. The model of growth itself should incorporate environmental sustainability and social justice from the start*».

Ancora, un altro elemento evidenziato dalla relativa Procedura Speciale attiene all'interruzione forzata delle attività professionali, la quale ha determinato un aumento dell'inoccupazione e ha implicato per i lavoratori la ricerca di soluzioni lavorative informali agevolando in tal modo lo sfruttamento delle condizioni di precarietà da parte dei datori di

lavoro: «*Identification and rehabilitation of the victims of contemporary forms of slavery is difficult due to the clandestine and hidden nature of these crimes and is likely to become even more challenging as States are shifting protection resources to combat the pandemic*».

8. *Attività imprenditoriale e diritti umani*

La pandemia ha importanti implicazioni sul ruolo assunto dagli attori governativi ed imprenditoriali nella dimensione protettiva delle condizioni dei lavoratori, in particolare delle categorie professionali particolarmente a rischio, nella duplice prospettiva sanitaria ed economica. Il Gruppo di Lavoro competente delle Nazioni Unite ha messo in evidenza come, in tale assetto, le probabilità di pericolo aumentino soprattutto per coloro che già erano in condizioni precarie giacché contrattualizzati in modo inadeguato o comunque remunerati in maniera insoddisfacente e privi di ogni assistenza sociale. La richiesta del Gruppo di Lavoro per una responsabilità congiunta dei governi e delle imprese a tutela dei lavoratori nel settore pubblico e privato è imprescindibile, e nel secondo deve essere assicurata in tutta la filiera produttiva: «*The pandemic will eventually pass. States and business actors must use this moment to not revert to business as usual, but to forge a new normal of business respect for human rights, based upon the globally agreed standard provided by the Guiding Principles*».

Anche la competente Procedura Speciale ha richiamato la contestuale e complementare responsabilità degli attori statali e non nella gestione della pandemia: «*If the world after this pandemic is to begin to look anything close to the vision of a life with dignity embodied in the progressive human rights texts that have been proposed and agreed for decades now, States and non-state actors must begin to take international solidarity much more seriously in the struggle to optimally realise all human rights around the world*», invitandoli a sostenere il processo di adozione, nel Consiglio dei Diritti Umani e nell'Assemblea generale, della [Draft UN Declaration on Human Rights and International Solidarity](#).

9. *Privacy*

Il monitoraggio della popolazione colpita o meno dal virus può presentare criticità se condotto in violazione della riservatezza personale, con riferimento in particolare alla verifica del rispetto delle norme adottate e restrittive della mobilità. Ogni eventuale limitazione deve essere circoscritta in termini di spazio e tempo, nonché finalizzata al contenimento del contagio.

10. *Condizione delle donne*

La condizione femminile appare particolarmente vulnerabile nel contesto della pandemia, come espresso chiaramente dalla Procedura Speciale competente: «*It is very likely that rates of widespread domestic violence will increase, as already suggested by initial police and hotline reports. For too many women and children, home can be a place of fear and abuse. That situation worsens considerably in cases of isolation such as the lockdowns imposed during the COVID-19 pandemic*». Anche il Comitato di controllo della Convenzione CEDAW, lanciando una [call for joint action](#), ha formulato le sue osservazioni, tradotte in un apposito [documento-guida](#) a supporto degli Stati per la

garanzia dei diritti e delle libertà delle donne, evidenziando in particolare la necessità di coinvolgerle nei processi decisionali in tempo di emergenza e post-emergenza.

Le donne assumono diversi ruoli nell'ambito familiare e professionale, in specie nel settore sanitario, e svolgono spesso attività lavorative ritenute informali, dunque non adeguatamente tutelate.

Al contempo, la soluzione di immobilità e di collocamento principale in casa le mette in condizioni di serio rischio di vittimizzazione in quanto destinatarie di violenza interpersonale e domestica. E la percentuale di donne in tali condizioni può aumentare senza dubbio quando vi sono pochi centri anti-violenza aperti e limitato accesso ai servizi di assistenza e di intervento delle forze dell'ordine.

Particolare vulnerabilità attiene la condizione femminile se analizzata nella prospettiva delle discriminazioni multiple delle donne indigene, migranti, anziane, che si ripercuote materialmente sulle condizioni di salute e sulle difficoltà concrete di accesso al sistema sanitario.

11. *Condizione dell'infanzia e dell'adolescenza*

La particolare condizione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze in relazione agli effetti diretti prodotti dalla pandemia è stata considerata nel suo complesso dal Comitato di controllo della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, richiamando l'attenzione sugli aspetti di natura sanitaria, sociale, educativa, economica e ricreativa in una dimensione temporale di medio e lungo periodo, nella quale il principio del superiore interesse del minore deve assumere una rilevanza rafforzata nei processi decisionali inerenti il settore dell'infanzia e dell'adolescenza. In questo senso è fondamentale garantire ai minori di età l'interazione virtuale nell'ambiente scolastico, le relazioni sociali tra pari da remoto e momenti di svago in ambiente aperto – laddove possibile, una corretta alimentazione, cure mediche e assistenza mirata per sostenerli nelle condizioni di isolamento forzato (in particolare per i minori con disabilità e per tutte le categorie di minori in condizioni di vulnerabilità o privazione di libertà personale in quanto in stato detentivo).

Inoltre la condizione di isolamento pone i minori di età in grave rischio in quanto vittime di violenza ed abuso, come hanno rilevato il Rappresentante Speciale del Segretario generale: «*We should all make significant efforts to support frontline operators in the child protection services, neighbourhood and community watchdogs and law enforcement. We must also empower children to participate actively in responding to this crisis, including through peer-to-peer initiatives. That way, we can make sure that children's dignity and rights are protected and that no child bears the collateral consequences of this unprecedented pandemic*», e la competente Procedura Speciale in riferimento alle peculiari condizioni di alcune categorie di minori di età: «*A comprehensive mapping and rapid and responsive child protection measures are paramount to assess the magnitude of this crisis on the most vulnerable children, including those who are refugees, displaced, homeless, migrants, minorities, slum-dwellers, living with disabilities, living on the streets, living in refugee settlements, and in institutions*».

12. *Popolazione anziana*

È un dato di fatto che la pandemia globale abbia colpito sinora con maggior enfasi le persone anziane, soprattutto quelle che risiedono in istituti di cura o soluzioni alloggiative che impediscono ai servizi sanitari di assisterle in modo preventivo, immediato ed efficace, come anche ai parenti di essere vicini ai propri cari. Come rilevato dalla competente Procedura Speciale: *«I am deeply concerned that decisions around the allocation of scarce medical resources such as ventilators in intensive care units may be made solely on the basis of age, denying older persons their right to health and life on an equal basis with others. [...] Triage protocols must be developed and followed to ensure such decisions are made on the basis of medical needs, the best scientific evidence available and not on non-medical criteria such as age or disability».*

CRISTIANA CARLETTI